

Sentenza della Corte costituzionale n. 236/2019.

Materia: caccia.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s), Cost..

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: articoli 4, 9 e 10 della legge della Regione Liguria 12 settembre 2018, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione).

Esito: inammissibilità e infondatezza.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), assoggetta i tassidermisti alle medesime sanzioni, anche penali, riservate agli autori degli abbattimenti illeciti, qualora trattino spoglie di animali appartenenti a specie particolarmente protette, non cacciabili o cacciabili, se uccisi al di fuori della stagione venatoria. Ciò premesso, a parere del ricorrente, quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 17/2018 in ordine all'obbligo, posto in capo agli imbalsamatori, di richiedere il nulla osta alla preparazione degli esemplari che vengano loro consegnati nelle predette tre ipotesi determinerebbe, di fatto, la depenalizzazione della preparazione di trofei di caccia illeciti. In realtà, secondo quanto evidenziato dalla Corte, da un lato, il tassidermista deve munirsi di certificato medico veterinario che asseveri che le circostanze in cui è morto l'animale siano diverse dal contesto di caccia illecita (ad esempio nel caso di soggetto rinvenuto esanime a seguito di investimento accidentale da parte di un autoveicolo); dall'altro, è previsto, per le specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, che la Regione si avvalga del parere del Civico Museo di Storia Naturale di Genova. Il fatto che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri tralasci di considerare le norme sul procedimento di rilascio delle autorizzazioni, con particolare riferimento alla considerazione di elementi, per così dire, scriminanti, come il certificato veterinario, rende la ricostruzione del motivo di impugnazione incompleta e dunque la questione di legittimità costituzionale inammissibile. In ordine, poi, all'impugnativa dell'articolo 9 della l.r. Liguria 17/18, che consente sostanzialmente una sanatoria in via amministrativa del possesso di preparazioni tassidermiche realizzate prima del 25 gennaio 1984 e non denunciate in precedenza, che, parimenti, introdurrebbe un condono penale, la Corte respinge l'impugnativa nel merito. Infatti, la Corte interpreta la norma come non impeditiva di un successivo controllo sulla regolarità della detenzione dal punto di vista penale, riprendendo, al fine di esemplificare, l'argomento difensivo della Regione riguardante l'esempio di possesso, da parte di un cittadino, di preparazioni tassidermiche provenienti da successione ereditaria. La terza e ultima censura riguarda l'articolo 10 della l.r. Liguria 17/2018. Nel sostituire gli importi delle sanzioni, ancora espressi in lire nella vecchia legge regionale del 1984, la nuova disposizione non menziona più in modo espresso la sanzione accessoria della revoca della licenza di tassidermista. A tale proposito, alla lamentata violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione per lesione dei livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Corte contrappone l'infondatezza anche di questo motivo di ricorso, in quanto nella "legge madre", che la vigente normativa ha provveduto a integrare, permane, relativamente alla sanzione della revoca dell'autorizzazione del tassidermista, il rinvio alla norma della l. 157/1992.